



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 121 del 15/07/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 6 luglio 2010, n. 632

D.Lgs. 327/2001 art. 21 - 3° comma - L.R. n° 3/2005 art. 16 - Regolamento Regionale n° 20 del 28.11.2006 e s.m.i. - Accoglimento delle istanze di iscrizione e/o di conferma dell'iscrizione - 1° aggiornamento dell'Albo Regionale dei Componenti il Collegio Tecnico (A.R.C.C.T.).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LL.PP.

VISTO il D.P.R. 8.6.01 n° 327 - art. 21 - 3° comma -;

VISTA la L.R. 22.2.05 n° 3 - art. 16;

VISTO il Regolamento Regionale 28.11.06 n° 20 - art. 6- e s.m.i;

VISTO il DPGR n. 161 in data 27/02/2008 e s.m. concernente l'organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia;

VISTE le determinazioni n. 7 in data 10/09/2009, n. 8 in data 11/09/2009 e n. 9 in data 16/09/2009 con le quali il Direttore dell'Area Politiche per l'Ambiente, le Reti la Qualità Urbana ha rispettivamente istituito gli uffici afferenti ai Servizi della predetta Area di coordinamento, nonché ha individuato i dirigenti di tali uffici, conferendone i relativi incarichi ed, in particolare, affidando al dott. Pantaleo Sallustio l'incarico di dirigente dell'Ufficio Espropri (URE) e Contenzioso del Servizio LL.PP.;

VISTI gli artt. 1, 4 e 5 del Regolamento Regionale n° 20 del 28/11/2006, pubblicato sul BURP n° 159 dell'1/12/2006 ed entrato in vigore in data 1.1.07, che prevedono l'istituzione dell'Albo Regionale dei Componenti il Collegio Tecnico (A.R.C.C.T.) per la determinazione definitiva delle indennità di esproprio, formato dai professionisti, così come individuati all'art. 2 - 1° comma - del medesimo Regolamento n. 20/2006 e art. 1 comma 1° - lett. a punto 1 - del successivo Regolamento 26/07/2007 n. 21, pubblicato sul BURP n.111 suppl. in data 02/08/2007 di modifica ed integrazione, le cui istanze, previa istruttoria dell'U.R.E., risultino accolte con provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP.;

RILEVATO che l'art. 1 - comma 1 - let. b punto 2 - del Regolamento Regionale 26/07/2007 n. 21 di modifica del predetto art. 5 - 2° comma - del Regolamento n. 20/2006, dispone che l'A.R.C.C.T. deve contenere l'elenco degli iscritti, distinti per categoria professionale con l'indicazione della destinazione d'uso prevalente dei beni valutati, della superficie dei terreni e/o volumetria dei fabbricati con i correlati valori complessivi annui più elevati dei beni stimati da ciascun iscritto nei tre anni precedenti alla data

della domanda di iscrizione e/o conferma dell'iscrizione;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n. 346 in data 15/06/2007 con la quale è stato formato, ai sensi dell'art. 5 - 3° comma - del Regolamento Regionale n. 20/2006, l'innanzi detto Albo Regionale dei Componenti il Collegio Tecnico (A.R.C.C.T.) con l'elenco degli iscritti distinti per categoria professionale così come innanzi individuati, allegato al medesimo provvedimento per farne parte integrante, da aggiornare triennialmente, a decorrere dalla data del medesimo provvedimento, nei modi e nei termini previsti dall'art. 6 del medesimo Regolamento;

CONSIDERATO che il termine di scadenza dell'istituto Albo Regionale dei Componenti il Collegio Tecnico (A.R.C.C.T.), ancorché fissato alla data del 15/06/2010 con l'art. 5 della predetta determinazione n. 346/2007, è da ritenersi meramente ordinatorio;

VISTA la relazione redatta in data 29/06/2010, conservata agli atti d'Ufficio, con la quale il competente U.R.E., in applicazione di quanto disposto dall'art.4 del citato Regolamento Regionale n°20/06 e s.m.i., al fine di procedere all'aggiornamento dell'A.R.C.C.T., ha relazionato in merito all'espletato procedimento istruttorio delle istanze di iscrizione e/o di conferma dell'iscrizione e della relativa documentazione a corredo, pervenute da parte dei professionisti iscrivendi e/o da confermare;

RILEVATO che, in sede di espletamento della suddetta istruttoria a cura del predetto U.R.E., sono stati accertati il possesso e/o la conferma dei requisiti e la sussistenza delle condizioni personali, richiesti dal citato art. 2 - 2° comma - del predetto Regolamento Regionale n° 20/06, per ciascun professionista indicato nell'elaborato unico appositamente redatto, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;

CHE in sede di espletamento della medesima istruttoria, in relazione al curriculum personale allegato alle istanze presentate da alcuni dei professionisti indicati nell'innanzi detto elaborato unico, sono state considerate le sole perizie di stima che risultano complete di tutti i dati richiesti dall'art. 3 - 2° e 3° comma - del Regolamento Regionale n. 20/2006 es.m.i.;

CHE, inoltre, in sede di espletamento dell'istruttoria, relativamente alle istanze presentate da alcuni professionisti, sono state accertate la mancanza del possesso dei requisiti e/o l'insussistenza della condizioni personali richiesti dalla innanzi detta norma regionale;

CHE, in esecuzione a quanto disposto dall'art. 4 - 3° comma - dello stesso Regolamento Regionale, per tali ultime istanze di iscrizione si fa riserva di provvedere, con successivi singoli, separati e motivati provvedimenti di reiezione;

VISTO il predetto elaborato unico comprendente l'elenco dei professionisti iscrivendi e/o da confermare all'A.R.C.C.T., distinti per categoria professionale di appartenenza, con l'indicazione della destinazione d'uso prevalente dei beni valutati, della superficie dei terreni e/o volumetria dei fabbricati con i correlati valori complessivi annui più elevati dei beni stimati da ciascun iscrivendo nei tre anni precedenti alla data della domanda di iscrizione e/o conferma dell'iscrizione;

RILEVATO che il predetto elaborato unico è, altresì, completo di apposite legende riportanti le sigle rispettivamente individuanti le categorie professionali dei soggetti aventi diritto, nonché le destinazioni d'uso prevalenti dei beni stimati;

CHE, pertanto, possono accogliersi le istanze di iscrizione e/o di conferma dell'iscrizione dei professionisti indicati nel predetto elaborato unico;

CHE, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 20/2006 e s.m.i., può procedersi al 1° aggiornamento dell'A.R.C.C.T. formato con la predetta determinazione Dirigenziale n. 346/2007;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni:

- Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

RILEVATO che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente U.R.E., giusta dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;

RITENUTO che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente del Servizio LL.PP. ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale n° 7/1997 e dell'art. 5 del Regolamento Regionale n° 20/06 e s.m.i.;

A norma delle vigenti disposizioni:

DETERMINA

Art. 1

Sono accolte, ai sensi dell'art. 4 - 2° comma - del Regolamento Regionale n° 20/06 e del successivo Regolamento Regionale n. 21/2007 di modifica ed integrazione, le istanze di iscrizione e/o di conferma dell'iscrizione all'A.R.C.C.T., presentate dai professionisti ad esso iscrivendi e/o da confermare per l'aggiornamento, così come individuati nell'elaborato unico distinto per categorie professionali di appartenenza, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

Art. 2

E' approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n° 20/06 e s.m.i., il 1° aggiornamento dell'Albo Regionale dei Componenti il Collegio Tecnico (A.R.C.C.T.), precedentemente formato con la determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. n. 346 in data 15/06/2007, come da elaborato unico di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Si fa riserva di provvedere con successivi singoli e separati provvedimenti, alla puntuale e motivata reiezione delle istanze di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione all'A.R.C.C.T. non accolte, ai sensi dell'art. 4 - 3° comma - del Regolamento Regionale n° 20/06 e s.m.i.

Art. 4

L'Autorità Espropriante Regionale e le Autorità Esproprianti costituite dagli altri soggetti pubblici operanti sul territorio pugliese, che intendono esercitare la facoltà prevista dall'art. 10 del Regolamento Regionale n° 20/06, per quanto di propria competenza, provvederanno alla designazione dei professionisti componenti i Collegi Tecnici di cui all'art. 21 del D.Lgs. n° 327/01 e dall'art. 16 della L.R. n° 3/05, nei modi e nei termini indicati nell'art. 9 del predetto Regolamento e s.m.i.

Art. 5

Al 2° aggiornamento triennale dell'A.R.C.C.T. si provvederà con il decorso del triennio a far data dal presente provvedimento, ai sensi, per gli effetti ed in conformità alle norme di cui all'art. 6 del

Regolamento Regionale n° 20/06 e s.m.i.

Art. 6

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 - 3° comma - del predetto Regolamento Regionale n° 20/06 e s.m.i, verrà pubblicato sul B.U.R.P. e sul sito informatico regionale.

Art. 7

Il presente provvedimento composto da n° 8 facciate, oltre l'allegato composto da n° 4 pagine, facente parte integrante, è adottato in unico originale.

Bari, lì 6 luglio 2010

Il Dirigente del Servizio
ing. Francesco Bitetto